

con due Chiavi, da darsi dal Capitolo locale. E queste si tengano non dal Correttore locale, ma da due Frati specialmente eletti dal Capitolo locale: e sigillate le Lettere, si riponga detta cassetta dentro la cassa de' denari, che stà serrata con quattro chiavi. E se tal volta vorranno il Correttore locale, e suo Convento scrivere ad alcuno insieme, vi potranno mettere ambedue i Sigilli. Ma il Correttore locale, e gli altri Superiori, nelle lettere, che scriveranno con i loro soli nomi, e le Obbedienze, le sigillino co' loro proprj Sigilli.

*Pena a chi falsificherà Sigilli.*

Chi falsificasse sigillo de' Superiori, o Prelati dell'Ordine, o de' Principi, e Signori, o Signore, sia carcerato per due mesi, e privato per un anno di voce Capitolare, e più severamente ad arbitrio de' Superiori Prelati, o Vicegerenti, secondo la gravità, e condizione di tali Signori.